

Legge regionale 8 settembre 1976, n. 38 (BUR n. 42/1976) (Novellazione)

INTEGRAZIONE AL FONDO REGIONALE DA DESTINARE A PROVVIDENZE DELLA REGIONE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE, DI CUI ALA L.R. 31-8-1973, N. 21.

Art. 1

Lo stanziamento di cui al cap. 330 del Bilancio di previsione della Regione, esercizio 1976, dal titolo "Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie" è incrementato, per lo stesso esercizio, di L. 250.000.000.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelievo dal fondo di cui al cap. 7250 - partita "Primo finanziamento leggi - progetto".

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, esercizio 1976, vengono apportate le seguenti variazioni:

a) In diminuzione

Cap. 7250 "Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" - Partita "Primo finanziamento legge - progetto".

L. 250.000.000

b) In aumento

Cap. 3300 "Provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie".

L.

250.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.